



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

Ordinanze Sindacali

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

ORDINANZA N. 30 DEL 10/10/2022

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE DI OGNI ANNO FINO AL 30 APRILE 2025. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 27 DEL 30.09.2022.

IL SINDACO

Preso atto del provvedimento Ordinatorio n. 738 del 29.09.2022 a firma del Sindaco del Comune Capoluogo - Vicenza, pervenuto agli atti il 30.09.2022 prot n. 12950;

Vista la precedente Ordinanza n. 27, del 30.09.2022, ad oggetto: Adozione delle misure temporanee ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera periodo dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno fino al 30 aprile 2025

Ritenuto opportuno – alla luce di analoghe disposizioni del Comune Capoluogo, tenuto conto del bacino zonale di riferimento – meglio disciplinare le eccezioni, nonché la sospensione temporanea nel periodo natalizio del divieto al livello di allerta “0” – verde, di integrare la propria Ordinanza n. 27 del 30.09.2022, perseguendo (ove possibile) una linea di coerenza applicativa con le disposizioni impartite dal Comune capoluogo, atteso l'ambito territoriale di applicazione, seppur con gli opportuni adattamenti ed accorgimenti, dettati dalla realtà locale di Longare;

Preso atto altresì che nella surrichiamata Ordinanza, nel disposto ordinatorio, al punto A1c) per mero errore, è stata inserita l'errata indicazione “dalle ore 8.30 alle ore 18.00” in luogo dell'esatta e corretta “dalle ore 8.30 alle ore 12.30”

ORDINA

L'integrazione dell'Ordinanza n. 27 del 30.09.2022 per il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno fino al 30 aprile 2025, con riferimento agli obblighi ed ai divieti di seguito indicati.

A - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:

A1) divieto di transito nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (allegato1) secondo la seguente articolazione:

A1a) In assenza di allerta (LIVELLO VERDE) dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:

A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

A1b) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO), fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 18,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, è esteso ai seguenti veicoli:

A1ba) Autoveicoli categoria M classificati "EURO 2" ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Ab2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 1";

A1c) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i giorni di allerta, è esteso ai veicoli categoria N classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A1a)

- **DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 08 GENNAIO 2023 COMPRESI**
- **DAL 18 DICEMBRE 2023 AL 07 GENNAIO 2024 COMPRESI**
- **DAL 18 DICEMBRE 2024 AL 07 GENNAIO 2025 COMPRESI**

B - MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO:

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

B1) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici di:
 - Via Ponte di Lumignano, loc. Lumignano incrocio con Via Palazzo Bianco;
 - Via Ponte Costozza fraz. di Costozza incrocio con Via Europa e Via San Gaetano;
 - Via Roma capoluogo, incrocio con Via Municipio e Via G. Marconi;
 - Via Volto fraz. di Costozza, nell'intersezione con Via Vittorio Veneto e Via delle Grotte;

B2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale;

C - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:

C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del "piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

C1c) di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA);

C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:

l'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 15/04/2023 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, (C1c) C2b e D, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale;

INVITA

- a) La cittadinanza:
- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
 - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

ECCEZIONI

Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. I veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**;
3. I veicoli ad alimentazione a gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il **GPL o gas metano**;
4. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e

Servizi di Polizia, con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;

5. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

6. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici

con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;

7. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;

8. I veicoli degli Enti Locali; AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; AMCPs (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del

Comune o dell'Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati." (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

9. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico, i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

10. I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

11. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

12. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

13. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

14. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;

15. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus** in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;

16. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

17. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, **limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno**

dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;

18. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato di Via Roma, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli)**;

19. I veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;

20. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, **limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni**; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);

21. I veicoli condotti da ultrasessantacinquenni che il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;

22. I veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

23. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

24. I veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

25. I veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;

26. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa -lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro**;

27. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci.— I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;

28. I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

29. I veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus (COVID-19), provvisti di autocertificazione.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 8.), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - alla Direzione Generale dell'ULSS n.8 Berica;
 - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 - al Comando dei Carabinieri di Longare.;
 - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Ing. Giampaolo Simonato

Dalla Residenza Municipale, di Longare 10.10.2022

Il Sindaco
Matteo Zennaro